



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 722 del 21 DIC. 2023

OGGETTO: stipula della convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. di Milano per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico-formativo degli studenti del corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia dell'Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 DIC. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 722 del 21 DIC. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale del 19/04/2021 n. 240 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L.R. Lombardia del 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, con particolare riferimento al Titolo III *"Disciplina dei rapporti tra Regione e le Università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca"* (articoli dal 28 al 36);
- la DGR del 17/01/2018, n. 7763 *"Indirizzi Regionali in materia di tirocini"*, art. 4.2, che prevede l'attivazione di tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo del 07/05/2018 n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative"*, integrativo della DGR n. X/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;
- il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con DGR n. XI/7437 del 30/11/2022 che autorizza le Università a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi logistici posti a disposizione dai suindicati Enti per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti;
- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche dell'Università degli Studi di Milano, che all'art.11 *"Tirocinio"* prevede lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio, per il conseguimento del titolo di studio;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 07/02/1996 di approvazione della *"Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini"*, in regime di proroga, che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche nonché l'espletamento di attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;

Verificato da parte della UOC Affari Generali e Legali che:

- con nota agli atti, l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., ha chiesto all'ASST Gaetano Pini-CTO l'attivazione di una convenzione per l'espletamento del tirocinio pratico formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Mediche, per Immagini e Radioterapia, presso le strutture dell'ASST;
- l'istruttoria è stata sospesa in attesa del rinnovo della convenzione quadro tra l'IRCCS Istituto



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 722 del 21 DIC. 2023

Europeo Oncologico S.r.l. e l'Università degli Studi di Milano, per il funzionamento del Corso di Laurea in argomento, trasmessa all'ASST Gaetano Pini – CTO in data 27/10/2023;

Dato atto che l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. di Milano – IEO, in forza del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano da ultimo approvato dalla suindicata DGR n. XI/7437 del 30/11/2022 e del successivo accordo attuativo stipulato tra l'IEO e UNIMI in data 15/05/2023, è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia del predetto Ateneo in forza di;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra gli Uffici competenti, da ultimo in data 19/12/2023, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle Parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini – CTO l'impegno a:
 - mettere a disposizione delle strutture, dei servizi e del personale afferente alla UOC di Radiodiagnostica (art. 2);
 - garantire le funzioni di assistenza al tirocinio da parte dei tecnici sanitari di radiologia all'interno dell'orario di lavoro (art.3);
 - garantire che il tirocinio si svolga presso le strutture dell'Azienda nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza (art. 7);
- per l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia l'impegno a:
 - garantire, per il tramite dell'Università degli Studi di Milano, idonea copertura assicurativa agli studenti per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni INAIL (art.5);
 - garantire l'idoneità psico-fisica dello studente all'attività professionale (art.6);

Rilevato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata degli A.A. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento, presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO, di tirocinio pratico formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell'Università degli Studi di Milano;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 722 del 21 DIC. 2023

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento, presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini-CTO, di tirocinio pratico formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell'Università degli Studi di Milano;
2. di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata degli A.A. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
4. di attribuire al Direttore della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie il monitoraggio sulla corretta attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Annalisa La Placa
Atti n.2023 – 1.1.3 / 4.1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 722 del 21 DIC. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 21 DIC. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Szipos

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, IN APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

TRA

l'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia S.R.L., codice fiscale, partita iva ed iscrizione al registro Imprese n. 08691440153, con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano MI, qui rappresentato dall'Amministratore Delegato Ingegnere Mauro Melis, nato ad Ancona il 09/02/1955, domiciliato per la carica in via Ripamonti 435, 20141 Milano MI, di seguito indicato come **IEO**

E

La **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO**, con sede legale in Milano, piazza C. Ferrari n.1, cap. 20122, codice fiscale e partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada, di seguito indicata come **Ente convenzionato**;
definite in seguito anche collettivamente come "le parti";

PREMESSO CHE

- lo IEO è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell'Università degli Studi di Milano, in esecuzione al protocollo

d'intesa sottoscritto il 18/01/2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;

- lo IEO in data 15/05/2023 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia;

- l'ordinamento didattico del corso in argomento prevede tra l'altro l'effettuazione delle attività di tirocinio pratico presso le seguenti strutture:

- Radiologia Generale.

- l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia con sede presso lo IEO può essere assicurato mediante l'utilizzo delle summenzionate strutture gestite direttamente dallo IEO;

- nei suindicati Protocolli d'Intesa, all'art. 2, è espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione in oggetto, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali, qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;

- il presente accordo con l'Ente convenzionato costituisce atto applicativo dell'art. 2 dei Protocolli d'Intesa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente

convenzione.

Articolo 2 - Determinazione delle strutture presso le quali gli studenti svolgeranno il tirocinio

L'Ente convenzionato accoglie gli studenti del corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia con sede presso lo IEO ed ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione strutture, servizi e personale facente capo alle proprie strutture di diagnostica per immagini, riferite a:

- Radiologia Generale.

Art. 3 – Assistenti di tirocinio

Le funzioni di assistenza al tirocinio, a titolo gratuito, di cui al precedente art. 1, sono svolte da tecnici sanitari di radiologia medica messi a disposizione dall'Ente convenzionato all'interno dell'orario di servizio. Ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti afferenti. La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati nel Protocollo Regione/Università relativamente al rapporto ottimale studenti/assistenti di tirocinio. L'Ente convenzionato si impegna a garantire, per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta, eventualmente predisposti ed organizzati dallo IEO.

Art. 4 – Incarichi di docenza

Il personale dell'Ente convenzionato in possesso dei requisiti

didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Direttore Generale, può partecipare al Bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del Corso con sede presso lo IEO. In tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Gli studenti, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, sono assicurati dall'Università degli Studi di Milano per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL (gestione per conto dello Stato).

Art. 6 – Idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica dello studente all'attività professionale inerente al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia viene certificata dallo IEO, con la consulenza eventuale di esperti, entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione ed in ogni caso prima dell'inizio del tirocinio. Successivamente viene verificata annualmente.

Art. 7 – Prevenzione, sicurezza e tutela della salute

L'Ente convenzionato si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza, garantendo in particolare che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2020 e s.m.. Gli studenti tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle

disposizioni regolamentari vigenti presso l'Ente convenzionato. Per quanto riguarda il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti si applicano gli accordi di cui all'*Accordo per la definizione delle responsabilità in merito agli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al d.lgs. 101/2020*, stipulato fra l'Università degli Studi di Milano e l'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia S.R.L. ed ~~allegato alla presente convenzione.~~

Art. 8 – Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente convenzionato e per lo IEO né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Art. 9 – Obblighi degli studenti

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le norme sulla radioprotezione;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni ed alle conoscenze in merito ai processi ed ai protocolli acquisiti durante lo svolgimento del tirocini, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018);

- rispettare le indicazioni dell'Assistente di tirocinio;
- frequentare l'Ente convenzionato nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, curando con il massimo rigore di presentarsi puntuale agli orari indicati;
- rispettare l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali concordati;
- segnalare all'Assistente di tirocinio ed al Direttore didattico di sezione eventuali infortuni;
- indossare la divisa ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Ente convenzionato, questo potrà, previa informazione scritta al Presidente del Corso di Laurea ed al Direttore didattico di Sezione, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, si attiveranno le procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario

Art. 10 -Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ciascuna parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le

rispettive sedi aziendali.

Le parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali dei tirocinanti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi DELL'Ente Convenzionato. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengono a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso l'Ente Convenzionato e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.

L'Ente Convenzionato autorizza i tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso la propria sede al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2 - quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003.

Lo IEO provvederà a fornire agli studenti una formazione generale

relativa alla normativa sopracitata in materia di protezione dei dati personali e a fornire loro istruzioni sul corretto comportamento da tenere presso l'Ente Convenzionato ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quello del corso di studio, ovvero di tre (3) anni.

Art. 12 – Diritto di recesso

Le parti hanno diritto di recesso, fatta salva la conclusione dell'Anno Accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Rinvii

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme contenute:

- nella DGR 17.01.2018 n. 7763 (*Indirizzi regionali in materia di tirocini*) e del Dds 7 maggio 2018 n. 6286 (*Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative*);
- nel D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) e D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018;

- nella L. 10.08.2000, n. 251, Disciplina delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- nel D.Lgs. 31.07.2020 n. 101 (*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*);
- nella L. 5.02.1992, n. 175, *Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie*;
- nella Legge 4.08.65 n. 1103 come modificata dalla Legge 31.01.1983, n. 25, *Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica*;
- nel Codice Deontologico del TSRM del 2004.
- DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 *Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30.12.2009, n. 33 e s.m.i..*

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive

modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico dell'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia S.R.L.. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Art. 15 – Norme finali

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere, in questo modo, un accordo il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano

Per l'**IRCCS Istituto Europeo di Oncologia S.R.L.**

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ingegnere Mauro Melis

Per la **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**

Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada